

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

## **REGOLAMENTO**

### **DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE PER LA SICILIA**

#### **Art. 1:**

#### **“Consiglio di disciplina territoriale – organizzazione e sede”**

Il Consiglio di disciplina territoriale (CDT) dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia ha sede in Palermo, presso il Consiglio regionale.

All'interno della sede di via Gianlorenzo Bernini n. 52-54, Palermo, il CDT dispone di spazi dotati di arredi, archivi e suppellettili, e per lo svolgimento delle proprie attività utilizza il personale e gli altri servizi messi a disposizione dall'Ordine.

Il CDT e i singoli componenti pro tempore dispongono di proprie caselle di posta elettronica, ordinarie e PEC, col dominio @odgsicilia.it.

Il CDT dispone di un proprio registro del protocollo, separato da quello del Consiglio dell'Ordine regionale, predisposto secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Nel protocollo viene annotata la posta in entrata e in uscita, diretta o spedita dal CDT e dai singoli collegi, per le comunicazioni e le notificazioni di sua competenza.

Tale protocollo è tenuto dal personale dell'Ordine, che ne è responsabile, sotto la supervisione del segretario del CDT.

Il CDT dispone inoltre di propri registri e archivi per i casi e i procedimenti trattati.

#### **Art. 2:**

#### **“Norme applicabili”**

Il CDT ed i collegi svolgono le proprie funzioni secondo quanto previsto dalla legge 3/2/1963 n. 69, dal DPR 115/65, dal DD 18 luglio 2003 del ministero della Giustizia, dal DPR 138/2011, convertito nella legge 148/2011, dal DPR 137/2012, dal Regolamento sulle funzioni disciplinari adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e pubblicato sul B.U. del 30 novembre 2022 e ss.mm.ii. e dal Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

**Art. 3:**  
**“Composizione del CDT e dei singoli collegi”**

Il CDT è composto da nove membri, nominati secondo i criteri stabiliti dalle norme e dal Regolamento sulle funzioni disciplinari adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e pubblicato sul B.U. del 30 novembre 2022 e ss.mm.ii.

Essi svolgono le loro funzioni in collegi di tre componenti ciascuno e per la validità della loro composizione devono farne parte due giornalisti professionisti e un pubblicista e uno dei componenti deve essere una donna.

Presiede il CDT e il singolo collegio il componente con maggiore anzianità di iscrizione, il segretario è chi ha minore anzianità; a parità di anzianità si segue il criterio della maggiore o più giovane età.

In caso di impedimento temporaneo del Presidente del CDT ad assolvere le sue funzioni, la reggenza dell'organismo viene affidata al componente con maggiore anzianità di iscrizione, a parità di anzianità di iscrizione, al componente con la maggiore anzianità anagrafica.

**Art. 4:**  
**“Riunioni e assistenza del personale dell'Ordine”**

Il CDT in composizione integrale si riunisce, di regola, in videoconferenza e due volte l'anno in presenza in Palermo, presso la sede dell'Ordine.

Le riunioni dei singoli collegi si svolgono in videoconferenza, sulla base di criteri di funzionalità, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia disciplinare e secondo le eventuali esigenze poste dal singolo caso da trattare.

Le audizioni degli incolpati si svolgono di norma in videoconferenza, salvo diversa espressa e motivata richiesta degli stessi che deve essere comunicata alla Segreteria per iscritto ed entro 10 giorni dal ricevimento della convocazione. Nel corso della riunione in videoconferenza il Collegio, prima di ogni altra determinazione, provvede ad accertare l'identità personale dei partecipanti e la loro legittimazione a partecipare alla riunione stessa. L'estensore del verbale provvede a riportare nel medesimo l'accertamento compiuto.

Alle riunioni che si tengono nella sede di Palermo presta assistenza il personale dell'Ordine; per le sedute che si tengono fuori sede il personale, dietro preventiva comunicazione del presidente del CDT al presidente e al segretario del Consiglio

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

regionale dell'Ordine, se necessario rimane a disposizione del CDT dalla sede di Palermo, per la durata della riunione dello stesso Collegio.

**Art. 5:**  
**“Rimborsi spese”**

In analogia a quanto avviene per i componenti del Consiglio dell'Ordine regionale e del Collegio dei revisori, l'incarico di presidente, segretario e componente del CDT è onorario e non dà diritto a compenso alcuno.

Per le riunioni che si svolgono in luoghi diversi da quello di residenza del componente il CDT, l'Ordine regionale rimborsa le spese di vitto, trasporto con mezzi pubblici ed eventualmente alloggio da questi affrontate, dietro presentazione dei documenti fiscali che le comprovano.

È inoltre riconosciuto un rimborso forfettario delle spese affrontate per gli spostamenti in automobile, che possono essere autorizzati dal presidente del CDT al momento della convocazione delle riunioni.

Tali spostamenti con mezzi propri vengono autorizzati esclusivamente a condizione che il singolo componente del CDT ne assuma la responsabilità.

Il rimborso forfettario a carico dell'Ordine regionale è fissato in euro 0,30 per km percorso, calcolato sulla base della distanza, ricavata dal sito Google Maps, dalla città di residenza alla sede della riunione, maggiorata del 10 per cento per gli spostamenti urbani.

La somma di 0,30 euro può essere rivalutata e adeguata annualmente, in aumento o in diminuzione, dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, in base a criteri legati al prezzo dei carburanti, alla rivalutazione dell'usura dei mezzi, alle esigenze di bilancio dell'Ordine, tenendo conto anche di eventuali analoghe decisioni adottate per i componenti del Consiglio dell'Ordine o del Collegio dei revisori della Sicilia.

**Art. 6:**  
**“Assicurazione obbligatoria”**

I componenti del CDT devono essere obbligatoriamente assicurati contro la responsabilità civile e amministrativa. I relativi oneri sono a carico del Consiglio regionale dell'Ordine.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

**Art. 7:**  
**“Compiti del presidente del CDT e dei collegi”**

Il presidente del CDT convoca, fissandone il relativo ordine del giorno, le riunioni plenarie del CDT, ove necessarie.

Il presidente del CDT è responsabile del funzionamento dell'intero CDT, tiene i contatti istituzionali con il Consiglio dell'Ordine e, in base alle norme vigenti, riferisce agli iscritti in occasione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dell'Ordine.

Il presidente del CDT decide la composizione dei singoli collegi e l'assegnazione dei singoli casi.

Il presidente del CDT procede inoltre alla sostituzione del componente che, per una qualsiasi ragione, abbia lasciato il singolo collegio o sia impedito a farne parte ovvero si sia astenuto o sia stato ricusato, nel caso in cui la ricusazione sia stata accolta. Chi subentra deve essere iscritto nello stesso elenco, dei professionisti o dei pubblicisti, di colui che lascia il collegio; se viene sostituita l'unica donna del collegio la componente subentrante deve essere donna.

Se il sostituito è lo stesso presidente del CDT, procede a ratificare la sostituzione il componente munito dell'anzianità immediatamente inferiore rispetto a quella del presidente.

Il presidente informa altresì il presidente del Consiglio dell'Ordine se un componente del collegio lascia, per qualsiasi causa, il CDT. In questo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, secondo le modalità di cui al Regolamento delle funzioni disciplinari del CNOG.

I presidenti dei collegi convocano le riunioni del proprio collegio e ne dirigono le attività in maniera autonoma, salve le previsioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

**Art. 8:**  
**“Ricezione degli esposti - Compiti del segretario del CDT e dei collegi”**

Il segretario del CDT supervisiona la ricezione degli esposti provenienti dall'Ordine, da terzi, dal PM, ne controlla la numerazione secondo l'ordine di arrivo, l'apertura di

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

singoli fascicoli e provvede a trasmettere la pratica al presidente del CDT, per l'individuazione del collegio cui assegnarla.

Egli inoltre è responsabile della tenuta del protocollo unico, un registro in cui è annotato, per ogni procedimento, la composizione del collegio, le eventuali sostituzioni, la data di apertura e quella di chiusura del procedimento, con il preventivo calcolo del termine di prescrizione, minimo e massimo, secondo i criteri di cui all'art. 58 della legge 69/63.

Il segretario del CDT e quelli dei singoli collegi, in raccordo col personale dell'Ordine, curano l'organizzazione materiale delle riunioni e la verbalizzazione delle attività.

#### **Art. 9:**

#### **“Composizione dei collegi e assegnazione degli esposti”**

Il procedimento disciplinare viene aperto dal singolo collegio assegnatario del fascicolo o, nei casi più complessi e significativi, la questione può essere rimessa al CDT in composizione plenaria, che può valutare e decidere se è presente la maggioranza dei propri componenti.

Se l'apertura del procedimento è deliberata dal CDT in composizione plenaria, il presidente del CDT può restituire il caso al collegio che ha sollevato la questione ovvero istituire altro collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il collegio deve essere donna.

Il presidente del CDT deve costituire i collegi in modo che ogni singolo organismo e ogni relatore abbiano un numero simile di procedimenti, sia per quantità che per qualità.

Individuati i tre componenti del collegio, presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento: il presidente è il componente con maggiore anzianità di iscrizione, il segretario colui che ha minore anzianità; a parità di anzianità si segue il criterio della maggiore o più giovane età.

Il segretario del CDT dà comunicazione della nomina ai componenti del Collegio, trasmettendo per email copia della documentazione contenuta nel fascicolo.

Il presidente del Collegio fissa la riunione per la valutazione.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

**Art. 10:**  
**“Autonomia dei collegi”**

Una volta nominato, il collegio è autonomo nelle sue scelte e vale il principio del giudice naturale: fuori dai casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, esso non può dunque essere distolto dalle proprie funzioni né può esserne modificata la composizione, a meno che non venga ricusato nella sua totalità o parzialmente o uno o più componenti rinuncino o si astengano.

Eventuali cambiamenti nella composizione del collegio, adottati prima della decisione finale, obbligano il nuovo collegio alla rivalutazione, ma non necessariamente alla ripetizione degli atti già compiuti.

Gli atti vanno ripetuti ex novo, su richiesta della difesa, dell'incolpato o d'ufficio, solo se la ripetizione appaia indispensabile ai fini della decisione.

**Art. 11:**  
**“Riunioni consultive plenarie”**

Le riunioni del CDT non sono pubbliche e si svolgono in camera di consiglio.

Il presidente del CDT ha facoltà di interlocuzione con i singoli collegi e, per i casi di particolare complessità o rilievo dal punto di vista deontologico e disciplinare, può convocare riunioni consultive plenarie del CDT, che abbiano finalità di discussione e di confronto, allo scopo di chiarire i criteri e i principi cui il CDT stesso deve attenersi.

Allo stesso modo la riunione plenaria può essere richiesta dal singolo collegio. In tali casi, su richiesta del singolo collegio, a decidere l'apertura del procedimento può essere il CDT, sempre secondo le modalità di cui all'art. 9.

Le riunioni consultive sono valide anche se non vi partecipano tutti e nove i componenti del CDT, purché vi sia la maggioranza dei componenti.

Tali riunioni, fuori dai casi di cui al primo comma dell'art. 9, cioè di casi di particolare complessità o di notevole significato, non hanno comunque effetti vincolanti nei confronti del singolo collegio e del singolo caso concreto.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

**Art. 12:**  
**“ Riunioni del singolo collegio ”**

Le riunioni del singolo collegio non sono pubbliche e si svolgono in camera di consiglio, seguendo i principi e le regole generali di cui al presente regolamento.

**Art. 13:**  
**“ Relatore del caso – accertamenti preliminari ”**

Il presidente del collegio nomina il relatore, che diviene il referente del singolo caso. Il relatore preliminarmente deve valutare se la segnalazione/esposto contiene fatti rilevanti disciplinarmente e sufficientemente individuati.

Se occorrono approfondimenti per individuare il fatto illecito, il relatore può riferire al collegio la necessità di ascoltare testimoni o di acquisire documenti o di sentire l'interessato.

Se si decide di procedere ad attività istruttorie, le stesse vanno registrate e trascritte.

Se il relatore ritiene che dalla lettura dell'esposto o dagli elementi eventualmente raccolti non emergano violazioni disciplinari, perché il fatto non sussiste, non costituisce illecito disciplinare o è manifestamente infondato, propone l'archiviazione del caso; se il collegio la accoglie, viene disposta l'archiviazione.

Se invece il relatore ritiene che vi siano elementi idonei all'esercizio dell'azione disciplinare, egli individua l'oggetto della contestazione disciplinare e propone al Collegio l'apertura di un procedimento disciplinare.

**Art. 14:**  
**“ Contestazione disciplinare ”**

Se il Collegio non accoglie la richiesta di archiviazione ovvero se condivide l'opportunità di inizio dell'azione disciplinare, viene notificata all'iscritto una lettera di contestazione nelle forme di legge.

La contestazione della violazione disciplinare deve contenere il nome del relatore e l'esposizione chiara del fatto contestato come illecito disciplinare, con l'indicazione delle norme e delle regole deontologiche che si ritengono violate.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

La contestazione deve contenere altresì il materiale raccolto e le modalità e i termini con cui richiederne copia, le modalità e i termini per presentare memorie a discolpa, con possibilità di indicazione anche di testimoni da assumere nonché, laddove sia possibile fissarla, di una data perché l'incolpato sia sentito con l'eventuale assistenza di un difensore.

Se il proponente il procedimento è il pubblico ministero, va informato dell'apertura del procedimento l'ufficio al quale esso appartiene.

#### **Art. 15:**

#### **“Abusi o mancanze di lieve entità – lettera di ammonimento”**

Se il collegio ritiene che le violazioni integrino abusi o mancanze di lieve entità, propone che il presidente del CDT ammonisca il giornalista nelle forme di cui agli art. 51 e 52 della legge 69/63.

In questo caso, ove possibile, il presidente del CDT convoca l'interessato e, rilevata oralmente la mancanza commessa, lo richiama all'osservanza dei suoi doveri. Di ciò viene redatto verbale, a cura del segretario del CDT.

Laddove non dovesse essere possibile, in tempi ragionevoli, la convocazione di presenza dell'interessato, il presidente del CDT invia al giornalista un ammonimento a mezzo PEC e posta raccomandata.

Se l'interessato non accetta l'ammonizione, può chiedere, entro 30 giorni, di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Se il giornalista non fa richiesta di essere sottoposto al procedimento, la pratica viene archiviata e nel fascicolo personale dell'ammonito viene inserita una copia dell'ammonimento. Se invece fa richiesta di sottoposizione al procedimento, gli viene notificata lettera di contestazione disciplinare.

In ogni caso l'ammonimento, emesso ai sensi delle superiori norme, non costituisce provvedimento disciplinare.

#### **Art. 16:**

#### **“Svolgimento del procedimento disciplinare”**

Il procedimento si considera aperto con la avvenuta notifica della lettera di contestazione.

Il procedimento si svolge in camera di consiglio e non è pubblico.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

Durante il procedimento le riunioni del collegio di disciplina sono valide solo se sono presenti tutti e tre i componenti.

Nel corso del procedimento possono essere sentiti gli stessi testimoni ascoltati in fase di accertamento preliminare o possono esserne convocati di nuovi.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato messo in condizione di difendersi, senza che sia stato invitato a comparire e senza che siano decorsi i termini a difesa.

**Art. 17:**

**“Difesa tecnica – facoltà di farsi assistere da un avvocato”**

Il difensore può essere solo un avvocato regolarmente iscritto all'Ordine forense.

L'assistenza del difensore è facoltativa: se l'incolpato vi rinuncia, se ne dovrà dare atto a verbale prima dell'inizio dell'audizione di fronte al collegio di disciplina.

**Art. 18:**

**“Assenze dell'incolpato o dei testimoni”**

Se l'incolpato non si presenta all'audizione fissata, senza giustificarsi con documentati motivi, il procedimento seguirà il suo corso, ma l'interessato sarà riconvocato fino a un massimo di tre volte.

In caso di valida giustificazione, verrà fissata nuova data per l'audizione.

È possibile fornire giustificazioni fino a un massimo di tre assenze, salvo gravi motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati e documentabili.

I testimoni vengono convocati per iscritto, a mezzo PEC, mail ordinaria e, a giudizio del collegio, via raccomandata A/R. In caso di assenza giustificata può essere fissata una nuova data di audizione.

Nel caso di assenze non giustificate di testimoni giornalisti iscritti all'Ordine, deve essere fatta al CDT segnalazione per l'esercizio dell'azione disciplinare.

**Art. 19:**

**“Decisione dei procedimenti”**

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

**PROT. N.** .....

Chiusa l'istruttoria, il relatore rappresenta oralmente o – se lo ritiene – con una memoria scritta le proprie conclusioni e il collegio decide in camera di consiglio, con votazione segreta ed approvazione a maggioranza.

Il relatore scrive le motivazioni del provvedimento che, sottoscritto da lui, dal presidente del Collegio e dal presidente del CDT, viene notificato per raccomandata A/R e a mezzo PEC all'interessato.

**Art. 20:  
“Pubblicità degli atti”**

Nella eventuale fase di accertamento preliminare, in cui, secondo le disposizioni dell'art. 13 del presente regolamento, si deve valutare se aprire il procedimento disciplinare, quando si è in presenza di esposti e segnalazioni incompleti, gli atti sono coperti dalla riservatezza e non sono accessibili, a meno che il collegio non li ritenga ostensibili, per esigenze di indagine.

In caso di archiviazione dell'esposto in fase preliminare, solo l'interessato può esercitare il diritto di richiesta copia.

Il giornalista che riceve la lettera di apertura del procedimento disciplinare ha diritto ad avere copia di tutto quanto contenuto nel fascicolo, a seguito di formale richiesta, con pagamento dei relativi diritti, così come ha diritto successivamente ad avere copia delle audizioni e delle ulteriori attività svolte.

Sempre dietro formale richiesta, copia dei documenti del fascicolo sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico ministero.

**Art. 21:  
“Pubblicità della decisione finale”**

Il provvedimento viene comunicato dal presidente del Collegio al CDT per l'annotazione nel registro e al presidente dell'Ordine regionale per l'annotazione sull'albo. La pubblicità della decisione finale si attua in base a quanto stabilito dalle disposizioni contenute nelle “Linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti sull'Albo professionale” assunte con nostro prot. n. 20 dell'08/01/2024, che si allegano al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

Via Bernini 52-54

PALERMO,

Tel. (091) 6110.669 - 679 Fax (091) 6110.703  
[www.odgsicilia.it](http://www.odgsicilia.it) email: [info@odgsicilia.it](mailto:info@odgsicilia.it)

PROT. N. ....

**Art. 22:**  
**“Rapporti col Consiglio dell’Ordine”**

Il Consiglio regionale dell’Ordine, in materia disciplinare, non esercita alcun potere istruttorio o decisorio.

Ove, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza della professione, di tutela e di garanzia della deontologia e della formazione professionale, venga a conoscenza di fatti che potrebbero costituire illeciti disciplinari, è tenuto a fare tempestiva segnalazione al Consiglio di disciplina.

In casi di particolare rilievo per i principi deontologici e professionali, il presidente del Consiglio regionale e il presidente del CDT potranno concordare lo svolgimento, da parte dell’Ordine, di eventuali attività di approfondimento di singole questioni.

Rimane esclusa comunque ogni potestà decisionale da parte del Consiglio dell’Ordine: tali attività rimangono di competenza esclusiva del CDT.





**Linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei  
giornalisti in materia di annotazione e pubblicazione dei  
provvedimenti sull'Albo professionale**

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI**

.....

**Visto** l'art. 27 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante norme sull'Ordinamento della professione giornalistica, relativamente al contenuto dell'Albo;

**visto** l'art. 30 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, recante norme di Regolamento sull'esecuzione della legge professionale sull'Ordinamento della professione giornalistica, in tema di tenuta, revisione e comunicazione dell'Albo;

**visto** l'art. 3, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, in base al quale: *“Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi Consigli dell'Ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti”*;

visto l'art. 6, lett. c) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

visto l'art. 6, lett. e) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di liceità del trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

visto l'art. 5, lett. d) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di liceità del trattamento con particolare riferimento all'esattezza e all'aggiornamento dei dati personali;

visto l'art. 17, lett. a) del Regolamento Generale sulla protezione dei dati del 26 aprile 2016, Regolamento UE 2016/679, in tema di diritto all'oblio e alla cancellazione di dati quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;

visto l'art. 2-quater, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, in tema di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli art. 6, paragrafo 1, lett. c ed e) del Regolamento UE 2016/679;

visto l'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018 in tema di "*Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche*" in base al quale: "*Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento,*

*possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione”;*

**considerato** che il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti ..... in ottemperanza ai predetti obblighi di legge, ha deciso di dotarsi del presente Regolamento al fine di definire in modo stabile le modalità di annotazione e pubblicazione dei dati sanzionatori di carattere disciplinare e amministrativo, riguardanti gli iscritti in funzione della tutela dei terzi nonché al fine di dare conto agli interessati dell'attività di vigilanza che l'Ordine ha l'obbligo di effettuare sul corretto esercizio della professione;

DELIBERA

l'adozione del seguente

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ANNOTAZIONE  
E DI PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
SULL'ALBO PROFESSIONALE**

*(Legenda: in corsivo le motivazioni delle proposte elaborate)*

**Art. 1**

**Annotazione sull'Albo delle sanzioni disciplinari**

1. Sono annotate sull'Albo le sanzioni disciplinari stabilite dalla Legge n. 69/1963 ossia avvertimento, censura, sospensione e radiazione.

2. L'Ordine regionale prende atto e procede all'annotazione del dispositivo del provvedimento definitivo comunicato dal Consiglio di disciplina territoriale ovvero dal Consiglio di disciplina nazionale ovvero dall'Autorità Giudiziaria, nel caso di impugnazione. *(Si consideri che occorre comunque attendere il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di avere la definitività).*

## **Art. 2**

### **Annotazione sull'Albo dei provvedimenti amministrativi che incidono sull'esercizio della professione**

1. Il dispositivo che incide sull'esercizio dell'attività giornalistica è annotato sull'Albo nel seguente modo:
  - a) con decorrenza dalla data del provvedimento di cui all'art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963;
  - b) con decorrenza dalla data di notifica per le delibere di sospensione ex art. 16, comma 7-bis, del D. L. n. 185/2008 convertito con modificazione dalla L. n. 2/2009.

## **Art. 3**

1. Per dispositivo s'intende l'indicazione della data della riunione, della tipologia del provvedimento amministrativo o della sanzione disciplinare.

## **Art. 4**

### **Modalità di annotazione e pubblicazione della sospensione**

1. In caso di sospensione disciplinare oppure di sospensione prevista ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge n. 69/1963, oltre al dispositivo sono indicati il giorno iniziale e quello finale della sospensione medesima.

## **Art. 5**

### **Permanenza della pubblicazione**

1. La sanzione dell'avvertimento resta pubblicata sull'Albo per 6 mesi.
2. La sanzione della censura resta pubblicata sull'Albo per 1 anno.
3. La sanzione della sospensione resta pubblicata sull'Albo per 2 anni, successivi alla durata.
4. La sanzione della radiazione resta pubblicata sull'Albo per 5 anni decorsi i quali si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall'Albo.
5. La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull'Albo per il tempo della sua durata.
6. La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell'Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico. *(Nota: in questo caso l'eliminazione dall'Albo del nominativo dell'iscritto condannato all'interdizione dai pubblici uffici è necessaria trattandosi di un dato giudiziario. Esso, pertanto, non sarà visibile dal pubblico ma consultabile solo sul database del Regionale).*
7. Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari restano annotati nel fascicolo dell'iscritto detenuto dall'Ordine regionale di competenza.

## **Art. 6**

### **Norma di chiusura**

1. Le norme sull'annotazione e pubblicazione del presente regolamento sono efficaci per tutti i provvedimenti emessi, tenuto conto del diritto all'oblio di cui all'art. 5 del presente Regolamento.